

Segnalazione al servizio novità

(da parte del dott. Francesco M. CIRILLO)

54. ESECUZIONE FORZATA

Espropriazione mobiliare presso il debitore – Ufficiale giudiziario – Potere di valutazione dei titoli di appartenenza dei beni rinvenuti nell’abitazione del debitore – Sussistenza – Esclusione.

In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 cod. proc. civ. pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione.

(Terza Sezione Civile, sentenza 20 dicembre 2012, n. 23625, Presidente F. Trifone – Estensore F.M. Cirillo)